



Comune di
POZZUOLO MARTESANA
Provincia di Milano

ORIGINALE

Numero: 15

Data: 31-03-2011

OGGETTO : MODIFICA ARTT. 4, 5 E 10 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.

L'anno duemilaundici, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 20:30, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

CATERINA ANGELO MARIA	SINDACO	Presente
LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	Assente
OLIVARI GIOVANNI PAOLO	ASSESSORE	Presente
GRAMMATICA FABIANO	CONSIGLIERE	Presente
COMELLI MAURILIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
VILONNA RAFFAELE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
VOLPE COSTANTINO	ASSESSORE	Presente
BARUFFA GIANPAOLO	CONSIGLIERE	Presente
MALINVERNO GIULIANA	ASSESSORE	Presente
ZANNI GIORGIO MARIA	ASSESSORE	Presente
BANFI CLAUDIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
FEDELI IVANA	CONSIGLIERE	Presente
RAVASI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
MOBILIA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
RONCHI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
LAUDATO GRAZIA	CONSIGLIERE	Assente
OREGLIO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor **DR.SSA DI GIOIA ANGELA LORELLA** Segretario generale del Comune e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CATERINA ANGELO MARIA nella qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nella odierna adunanza.



Comune di POZZUOLO MARTESANA

00105 Prov. di Milano

**MODIFICA ARTT. 4, 5 E 10 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO
OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DLLE FINANZE**

Il Sindaco illustra l'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto , sulla quale il Responsabile di Area ha espresso l'allegato parere favorevole per quanta riguarda la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area finanziaria per quanto riguarda la regolarità contabile

Presenti n.15;

Astenuti nessuno

Votanti n. 15

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione, che ne formerà parte integrante e sostanziale.

- Successivamente , stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D.Lgs. 267/2000 a richiesta del Presidente e ad unanimità dei voti la presente viene resa **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICA ARTT. 4, 5 E 10 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Viste le seguenti note del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale – Ufficio II:

- ✦ atto pervenuto al Protocollo comunale il 2 febbraio 2011, n. 1224, con il quale sono state comunicate osservazioni al Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 75 in data 25.11.2010, esecutiva ai sensi di legge;
- ✦ atto pervenuto al Protocollo comunale il 21 febbraio 2011, n. 2047, con il quale sono state comunicate ulteriori precisazioni relative alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 218 – 1997 in materia di accertamento con adesione, ad opera dell'art. 1, comma 18, della legge n. 220 – 2010 (legge di stabilità per l'anno 2011);

Visto l'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, che, testualmente, recita :

“Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

Considerato che a seguito delle modifiche all'art. 5, del decreto legislativo n. 218 / 1997, attraverso l'inserimento dei commi da 1-bis a 1-quinquies, l'avvio del procedimento da parte dell'Ufficio prevede che:

- l'invio di un invito a comparire deve contenere, tra l'altro, le maggiori imposte, sanzioni ed interessi “dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1 bis”;
- il contribuente può prestare adesione incondizionata ai contenuti di tale invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione;
- alla comunicazione di adesione all'invito, che in caso di pagamento rateale deve indicare il numero delle rate prescelte, deve essere allegata, inoltre, la quietanza di pagamento della prima o unica rata;
- nel caso in cui il contribuente accetti incondizionatamente i contenuti dell'invito al contraddittorio, prestandovi adesione mediante comunicazione all'ufficio e versamento delle somme dovute, le sanzioni applicabili indicate nell'art. 2, comma 5, del citato d. lgs 218 devono essere ridotte alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione (fissata in un terzo del minimo che diventa un sesto in caso di adesione all'invito);

Verificato che a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 218 – 1997 in materia di accertamento con adesione, ad opera dell'art. 1, comma 18, della legge n. 220 – 2010 (legge di stabilità per l'anno 2011) a decorrere dal 1° febbraio 2011, la misura della riduzioni delle sanzioni applicabili in caso di adesione all'accertamento è stata fissata in “un terzo del minimo previsto dalla legge”, in luogo di un quarto del minimo precedentemente stabilito (art. 2, comma 5, d lgs 218 – 1997);



Ritenuto opportuno riformulare nel senso sopraindicato le disposizioni del Regolamento in oggetto;

Visto lo statuto comunale vigente ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

→ Di modificare gli art. 4, 5 e 10 del Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali a seguito osservazioni pervenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel seguente modo:

Art. 4 - Avvio del procedimento su iniziativa dello Ufficio

1. L'ufficio Tributi invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, da fissarsi di regola non prima di 60 giorni dalla data dello invito;
 - c. le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1 bis (art. 5, comma 1, lett. c);
 - d. i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

Art. 5 – Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 del precedente art. 4 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione all'invito, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 2, comma 5, è ridotta ad un sesto del minimo.
2. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito a comparire deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8 del D.Lgs.n.218 del 1997, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Le rate trimestrali potranno essere richieste nel numero massimo di 8 o di 12 se l'importo complessivo del debito supera euro 51.645,69. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 l'Ufficio Tributi provvede alla riscossione coattiva della pretesa mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come



l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 10 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un **terzo** del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte **ad un terzo** se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

→ Di allegare al presente atto il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali nel testo qui modificato.

→ Di provvedere alla comunicazione del Regolamento unitamente alla relativa deliberazione di approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICA ARTT. 4, 5 E 10 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, il Responsabile del Settore competente esprime il sottoindicato parere tecnico

- Favorevole
 Contrario per i seguenti motivi _____

Data 23/03/2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, il Responsabile del Settore Finanziario esprime, in ordine alla regolarità contabile, il sottoindicato parere

- Favorevole
 Contrario per i seguenti motivi _____

Data 23-3-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

ARRIVO

Prot. 00002047 del 21-02-2011

Tit 4 Cat 1 Fas .

TRIBUTI



X C.C.



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO II

Prot. n. 2516/2011

Roma, 14 FEB 2011

Allegato delibera CC
N. 15 del 31-03-2011
Composto da N. 02 pagine
SEG. COMUNALE
Dr. Di Gioia Anna Lorenza
Al Comune di
POZZUOLO MARTESANA
(Milano)

(Rif. Nota n. 80 del 25.11.2010)

Oggetto: Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione – Approvazione. Deliberazione consiliare n. 75 del 25 novembre 2010.

Si fa seguito alla nota della Scrivente n. 1170 del 25 gennaio u.s., di pari oggetto, allo scopo di formulare ulteriori precisazioni relative alle modifiche apportate al decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione, ad opera dell'articolo 1, comma 18, della legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per l'anno 2011).

In particolare, a seguito di tali modifiche, a decorrere dal 1° febbraio 2011, la misura della riduzione delle sanzioni applicabili in caso di adesione all'accertamento è stata fissata in "un terzo del minimo previsto dalla legge", in luogo di un quarto del minimo precedentemente stabilito (cfr. articolo 2, comma 5, ultimo periodo della legge n. 218 del 1997).


Pertanto la riduzione delle sanzioni previste in caso di definizione agevolata di cui all'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 218 del 1997, deve intendersi nella misura di un sesto del minimo in luogo di un ottavo come precedentemente previsto.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Fabrizia Lapecorella

la C-C-

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
ARRIVO
Prot. 00001224 del 02-02-2011
Tit 4 Cat 1 Fas



f. Cape Pudeco
+ Lem Roma, 20 MAR 2011



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
**DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO II**

Allegato delibera
N. del
Composto da N. pagine
IL SEGR. COMUNALE

Prot. n. 1170/2011 Allegato delibera CC Al Comune di
N. 15 del 3.03.11 POZZUOLO MARTESANA
(Milano)
Composto da N. 01 pagine

IL SEGR. COMUNALE (Rif. Nota n. 80 del 25.11.2010)

Oggetto: Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione - Approvazione. Deliberazione consiliare n. 75 del 25 novembre 2010.

Per quanto riguarda il Regolamento, approvato con la deliberazione indicata in oggetto e trasmesso a questo Ufficio ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, si riportano di seguito alcune osservazioni.

L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, applicabile ai tributi locali in virtù dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ha, difatti, subito rilevanti modifiche ad opera dell'articolo 27 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge del 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, a seguito delle modifiche all'articolo 5, del citato decreto legislativo n. 218 del 1997, attraverso l'inserimento dei commi da 1-bis a 1-quinquies, l'avvio del procedimento da parte dell'Ufficio prevede l'invio di un **invito a comparire** che deve contenere, tra l'altro, le maggiori imposte, sanzioni ed interessi " dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1 bis" (art. 5, comma 1, lettera c) (cfr. articolo 4 , comma 1, del regolamento in esame).

Il contribuente può prestare adesione incondizionata ai contenuti di tale invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI.

CAPO I Accertamento con adesione

Regolamento deliberato CC
N. 15 del 31.03.2014
Composto da N. 04 pagine
IL SEGR. COMUNALE
D. DI GIOIA

Art. 1 - Principi generali

Il Comune di Pozzuolo Martesana, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II

Il Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile del tributo comunale preposto alla funzione di gestione e di accertamento del tributo stesso.

Articolo 4 - Avvio del procedimento su iniziativa dello Ufficio

1. L'ufficio Tributi invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, da fissarsi di regola non prima di 60 giorni dalla data dello invito;

- 10
- c. le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1 bis (art. 5, comma 1, lett. c);
d. i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

Art. 5 – Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 del precedente art. 4 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione all'invito, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 2, comma 5, è ridotta ad un sesto del minimo.
2. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito a comparire deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8 del D.Lgs.n.218 del 1997, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Le rate trimestrali potranno essere richieste nel numero massimo di 8 o di 12 se l'importo complessivo del debito supera euro 51.645,69. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 l'Ufficio Tributi provvede alla riscossione coattiva della pretesa mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata ed ingiustificata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.



6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito,* saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire, anche a mezzo fax, la quietanza dell'avvenuto pagamento.

3. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 del D. Lgs. N. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano € 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un **terzo** del minimo previsto dalla legge.

 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte **ad un terzo** se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Norme transitorie e finali.

L'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal presente regolamento, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dall'entrata in vigore del medesimo o, se già notificati, qualora alla data stessa non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

L'istituto è pure applicabile con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.


Con l'effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 12 - Decorrenza e validità.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione o nel diverso termine previsto dalle norme.




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dr. Giampiero Cominetti



**Comune di
POZZUOLO MARTESANA**
Provincia di Milano

Verbale del Consiglio Comunale
n° 15 del 31-03-2011

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
CATERINA ANGELO MARIA



IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA DI GIOIA ANGELA LORELLA

La presente deliberazione è stata AFFISSA oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pozzuolo Martesana, li 08.04.2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DI GIOIA ANGELA LORELLA

La presente deliberazione:

è diventata ESECUTIVA:

< > ai sensi dell'art. 134 comma 3° D.Lgs. n.267/2000, essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione;

< X > ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. n.267/2000, avendola il Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

Pozzuolo Martesana, li 08.04.2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DI GIOIA ANGELA LORELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____; ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000, senza opposizioni.

Pozzuolo Martesana, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DI GIOIA ANGELA LORELLA

Ripubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Pozzuolo Martesana, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DI GIOIA ANGELA LORELLA